



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 2 NOVEMBRE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale n.054/CFA – IV° SEZIONE.

2. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 31 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.2 della Società F.C. REAL SANT'AGATA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 6.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Footobal Club ASD – Real Sant'Agata del 17.9.2016 Campionato 1^Categoria con il punteggio 0-3 per posizione irregolare giocatore IMPIERI Luca; squalifica giocatore IMPIERI Luca(Virtus Diamante) per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore BELLIZZI Antonio fino al 5.11.2016, ammenda € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il giudice sportivo di primo grado, letto il reclamo con cui la società Cetraro ha chiesto irrogarsi all'odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Cetraro – Real Sant'Agata del 17.9.2016 con il punteggio di 0 – 3, per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il calciatore Impieri Luca non avente titolo in quanto non tesserato con il Real Sant'Agata, rilevava che alla gara il citato calciatore partecipava in posizione irregolare in quanto dagli atti in possesso del C.R. Calabria risultava in prestito alla società Virtus Diamante; deliberava, pertanto, nel senso richiesto dalla società Cetraro.

A tale decisione si oppone la società Real Sant'Agata rappresentando che il calciatore Impieri Luca non ha mai firmato con la Virtus Diamante in quanto la firma apposta sulla lista di trasferimento è falsa.

A tal fine produce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il calciatore Impieri Luca disconosce la sottoscrizione apposta sulla citata lista di trasferimento, assumendosi le responsabilità di legge rivenienti da tale affermazione.

Data la complessità e delicatezza delle indagini che la fattispecie richiede, questo Collegio sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale.

P.Q.M.

sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

RECLAMO n.3 del Sig. CERMINARA Saverio (Soc.A.S.D. Virtus Catanzaro)**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.18 SGS del 20.10.2016 (inibizione fino al 19.12.2016).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione e per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un proprio calciatore, protestando quindi contro l'arbitro durante l'allontanamento.

Il Cerminara intende chiarire che la sua entrata in campo è stata detta dalla volontà di calmare i ragazzi che protestavano facendo capannello attorno all'arbitro. In particolare il calciatore che ha colpito, non con uno schiaffo ma con un buffetto, era il proprio figlio.

Le conseguenti proteste nei confronti dell'arbitro sono nate da un malinteso in relazione al settore nel quale lo stesso Cerminara avrebbe dovuto prendere posto (spogliatoi o tribuna).

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata. La sanzione, tuttavia, può essere rimodulata riducendola a tutto il 30 novembre 2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione di Saverio CERMINARA a tutto il 30 NOVEMBRE 2016 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.4 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2016 (squalifica del calciatore LA BARCA Stefano per QUATTRO gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la sanzione comminata al calciatore La Banca Stefano consegue alla contestazione di aver tentato di aggredire il proprio allenatore tenendo contestualmente, nei confronti dello stesso, un comportamento offensivo e minaccioso.

La società reclamante ricostruisce i fatti con modalità del tutto differenti: afferma infatti che sarebbe stato l'allenatore a tentare di aggredire il La Banca.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata, la ricostruzione della Juvenilia non appare, pertanto, assolutamente credibile.

La sanzione, assolutamente congrua ai fatti commessi, va confermata ed il reclamo pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.5 della Società F.C.D. REAL ROCCABERNARDA**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2016 (squalifica del calciatore MERCURIO Enrico per SEI gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Sillanum 2007 - F.C.D. Real Roccabernarda del 15/10/2016, risulta che:

- al 23° del II tempo, il calciatore Mercurio Enrico della società Real Roccabernarda veniva espulso per aver compiuto un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario durante un'azione di gioco;
- il Mercurio, allontanandosi dal terreno di gioco dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, proferiva nei confronti del direttore di gara frasi offensive e minacciose;
- il calciatore, inoltre, "impiegava molto tempo per uscire dal terreno di gioco" e, successivamente, costringeva l'arbitro ad interrompere più volte il gioco in quanto sostava davanti agli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Mercurio Enrico per sei gare effettive (cfr. C.U. n.43 del 20/10/2016 del Comitato Regionale Calabria).

La società F.C.D. Real Roccabernarda propone reclamo avverso la decisione suddetta, sostenendo che la squalifica irrogata al calciatore sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti ascrittigli, chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi accertati.

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione oggetto del reclamo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore MERCURIO Enrico a CINQUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^aSEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 054/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; con la presenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, Maria Nazzarena Nobile del Sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- LIRANGI FRANCO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965);
- D'ANDREA PINO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965):
- A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER N.O.I.F. E AGLI ARTT. 3 E 8, COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 10477/152 PF 15-16/AV/MF DEL 1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 170 del 26.5.2016)

La C.F.A., viste anche le risultanze della perizia calligrafica del 12.09.2016, disposta con ordinanza del 30.06.2016, respinge il ricorso, come sopra proposto dal Sostituto Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 21 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio